

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2415-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1967

Comunicata alla Presidenza il 7 novembre 1967

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Abbiamo avuto occasione proprio in una stessa seduta della Commissione esteri di prendere in esame alcuni disegni di legge analoghi relativi a Convenzioni con singoli Stati, allo scopo di evitare doppie tassazioni sui redditi. Ed altre similari son già state ratificate dal nostro Parlamento.

Di tali Convenzioni alcune hanno carattere generale e cioè prendono in esame tutta la materia con riguardo ai diversi redditi, talune altre, come la presente, limitano le proprie norme ad una sola categoria di redditi e cioè, nel caso in questione, a redditi derivanti da navigazione marittima ed aerea.

Ma tutte queste Convenzioni hanno un carattere unico e un riferimento generale e cioè, come abbiamo esposto per le Convenzioni analoghe, per esempio fra la RAU e l'Italia, si tipizzano intorno ad un noto Progetto generale dell'OCSE, progetto che se avrà l'approvazione di un certo numero di Stati costituirà un regolamento generale della materia della doppia imposizione e costituirà un evidente successo per la diffusione di norme comuni nel campo internazionale.

Infatti il diffondersi di questo genere di Convenzioni viene a costituire un sistema generale di rapporti economici internazionali, a cui è bene presieda una Convenzione unica anche se variabile nei suoi settori particolari.

Inutile rilevare ancora in via generale la opportunità di regolare la materia: la contemporanea applicazione di una imposta analoga da parte di due o più Stati, nei confronti del medesimo contribuente ed a carico della stessa base imponibile, rappresenta ovviamente un grave ostacolo all'espansione economica internazionale e in particolare allo sviluppo degli scambi nonchè al movimento delle persone e dei capitali.

Nella fattispecie, si tratta di una Convenzione che tende ad evitare doppia imposizione su redditi derivanti da un settore specifico e cioè dal settore della navigazione marittima ed aerea; ma si può dire che le norme generali sottostanti a questa Convenzione settoriale sono le norme che, come abbia-

mo detto, tendono a regolare tutta la materia, ben più ampia, della doppia imposizione.

Fra l'Italia ed il Libano esistono regolari servizi di linea gestiti da Compagnie di navigazione marittima ed aerea dei due Paesi. La gestione di tali servizi si rende più onerosa per effetto della contemporanea applicazione in entrambi gli Stati di imposte di analoga natura sugli stessi redditi, sicchè le competenti autorità italiane e libanesi hanno ritenuto opportuno ovviare a tale inconveniente mediante la Convenzione conclusa a Beirut il 9 giugno 1966, che forma oggetto del presente disegno di legge.

Le clausole di detta Convenzione mirano a stabilire che la tassazione dell'intero reddito venga effettuata soltanto nel Paese cui appartiene la Compagnia e più precisamente dove essa ha la sua residenza e, se si tratta di società, dove questa risulta costituita ed abbia la sede della direzione effettiva.

Tale criterio adottato in tutti gli accordi del genere stipulati dall'Italia, è giustificato anche dalla necessità di evitare i difficili, se non impossibili, calcoli diretti a stabilire l'ammontare delle quote di reddito attribuibili ai singoli Paesi.

L'articolo 1 stabilisce, come è d'uso in queste Convenzioni, il significato che deve attribuirsi all'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea ».

Con tale espressione si è inteso indicare non soltanto l'attività specifica del trasporto dei passeggeri e delle merci, esercitata dalle imprese di navigazione marittima ed aerea, ma anche le attività sussidiarie come, ad esempio, l'attività relativa alla vendita dei biglietti per il trasporto dei passeggeri e delle merci.

I paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo stabiliscono, rispettivamente, il significato delle espressioni « imprese italiane » e « imprese libanesi » comprendendo in tali espressioni anche gli Stati e gli altri Enti di carattere pubblico.

L'articolo 2, nei paragrafi 1 e 2, prevede il reciproco obbligo degli Stati contraenti di non assoggettare ad imposta i redditi ricavati dall'impresa dell'altro Stato nell'esercizio della navigazione marittima ed aerea

fra i due Stati ed altri Paesi — effettuato sotto bandiera nazionale — e a non applicare imposte la cui base imponibile è costituita dagli stessi redditi. Il successivo paragrafo 3 prevede inoltre che il suddetto trattamento debba farsi anche alle quote parti del reddito conseguito dalle imprese italiane e libanesi di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune, *pool*, ad un'attività in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'articolo 3 stabilisce le modalità circa l'entrata in vigore della Convenzione nonché la data a partire dalla quale la Convenzione avrà effetto.

L'articolo 4, infine, prevede che la Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato, salve le modalità ed i termini per la sua denuncia.

Onorevoli senatori, riteniamo superfluo ripetere qui le osservazioni e le conclusioni che abbiamo già esposte ad illustrazione di analoghi disegni di legge. Dalla 5ª Commissione indirettamente competente nessuna osservazione è stata fatta contro la presente ratifica, riteniamo pertanto di proporre la approvazione del disegno di legge sottoposto a questo ramo del Parlamento.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.